Legge di stabilità

LE IMPRESE

I DATI DELL'ECONOMIA

Quest'anno sono stati erogati 7,9 miliardi contro i 10,4 del 2013
E con l'inversione contabile aumenteranno i crediti delle aziende

Rischio-stop sui rimborsi Iva alle imprese

Già quest'anno pagamenti in calo di 2,5 miliardi e si profilano nuovi ritardi con la manovra

Marco Mobili
ROMA

Gelata di fine anno sui rimborsi Iva alle imprese. E rischio di nuovi ritardi per il futuro. Dopo che il 2014, rispetto allo scorso anno, si chiuderà con 2,5 miliardi di erogazioni in meno nei rimborsi in conto fiscale, dalla legge di stabilità licenziata ieri notte al Senato e ora al voto conclusivo della Camera arriva la conferma che il Governo non cambia rotta nella strategia contro l'evasione Iva e conferma per il 2015 l'estensione del reverse charge alla grande distribuzione e, in un certo senso, ai fornitori della Pa con l'introduzione dello split payment.

Il reverse charge

I 2,5 miliardi in meno erogati nel 2014 (complessivamente sono stati 7,9 miliardi contro i 10,4 del 2013) già da soli sarebbero sufficienti a far accendere un nuovo campanello dall'allarme sui crediti vantati dalle imprese. Ma se questo dato viene letto in abbinata alle ultime novità introdotte dal Governo con la legge di stabilità in materia di reverse charge, l'allarme per le imprese rischia di diventare ancor più giustificato. Infatti, occorre sottolineare che dal pacchetto di norme introdotte per potenziare la lotta all'evasione e alle frodi Iva, con l'obiettivo dichiarato nella stessa legge di stabilità di recuperare non meno di 1,7 miliardi di euro già nel 2015, il solo risultato che si otterrà con ragionevole certezza è che le imprese chiamate ad applicare il nuovo meccanismo dell'inversione contabile andranno in credito Iva strutturalmente. E allora quei 7,9 miliardi scarsi restituiti nell'intero arco del 2014 alle imprese potrebbero risultare di gran lunga insufficienti.

La grande distribuzione

Come già denunciato ieri su queste pagine dal neo-presidente Federalimentare, Luigi Scordamaglia, il reverse charge per la grande distribuzione, trasformerà le piccole e medie imprese che riforniscono la grande distribuzione in grandi creditori dello Stato. Se l'Europa avallerà il progetto del Governo in deroga alle stesse regole comunitarie, i fornitori della grande distribuzione saranno chiamati a emettere fatture senza Iva. L'imposta, infatti, secondo il meccanismo dell'inversione contabile sarà pagata direttamente all'Erario e non più ai fornitori. Con il risultato che questi ultimi si troveranno di fatto tra l'incudine e il martello, ovvero pagheranno l'Iva sull'acquisto delle materie prime ma non la potranno "compensare" con quella ricevuta dalla grande distribuzione alla quale vendono i loro prodotti. Il tutto, come detto, con un potenziale aumento dell'Iva a credito e dunque dei rimborsi. E soprattutto con un drenaggio di liquidità di 8 miliardi di euro, secondo le stime di Federalimentare solo nel suo settore.

La frenata 2014

Eppure si era fatto tanto negli ultimi due anni per riportare in equilibrio l'asticella delle erogazioni dei rimborsi in conto fiscale. Tanto che certamente una quota di quei 2,5 miliardi di liquidazioni in meno può essere attribuita, senza ombra di dubbio, alle minori richieste giunte dalle imprese che hanno potuto recuperare da subito i loro crediti Iva grazie all'aumento, da 516mila euro (un milione di vecchie lire) a 700mila euro, del tetto alle compensazioni introdotto dal Governo Letta nell'aprile 2013 con il decreto «sblocca-debiti» (Dl 35 del 2013). Ma che una frenata nelle erogazioni ci sia stata lo dimostrano sempre gli stessi numeri del 2014, confermando l'impressione che quest'anno il pagamento dei rimborsi Iva alle imprese non sia stato poi uno degli obiettivi strategici del Fisco. Eppure nel 2013 era stato lo stesso Attilio Befera, allora direttore dell'agenzia delle Entrate, a indicare con un'apposita lettera inviata agli uffici che i rimborsi Iva alle imprese in conto fiscale costituivano un obiettivo prioritario dell'intera amministrazione finanziaria. E non è stato un caso che in ben 6 mesi su dodici le erogazioni alle imprese abbiano oltrepassato il miliardo di euro arrivando a sfiorare il miliardo e 200 milioni in almeno tre mensilità (marzo, aprile e maggio del 2013). Come riporta la tabella in questa pagina, invece, quest'anno rispetto al 2013 soltanto in due mesi le erogazioni hanno oltrepassato il miliardo di euro: a gennaio con 1,023 miliardi e a giugno con 1,116 miliardi. Inoltre, ad agosto si è tornati al passato con le mancate erogazioni contro i 523 milioni restituititi l'anno precedente.

Il confronto

Dal raffronto con le somme restituite al sistema produttivo negli ultimi sette anni, quelle erogate nel 2014 si collocano al terzo posto, dopo l'anno record del 2013 (10,4 miliardi) e il 2009 con 10 erogazioni su 12 mesi per un totale di 8,1 miliardi. Il 2011 e 2012, in piena tempesta sui tassi e sullo spread, restano gli anni bui dei rimborsi Iva: nel 2011 le imprese si sono viste restituire solo 5,8 miliardi; poco meglio è andato il 2102 con 6,9 miliardi di rimborsi erogati alle imprese.

L'andamento negli anni e la graduatoria provinciale

IL TREND
Erogazioni per rimborsi in conto fiscale in Italia. **Milioni di euro**

Mese di erogazione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gennaio	—	1.127	1.227	1.068	695	482	1.023
Febbraio	202	1.515	—	415	—	800	532
Marzo	—	845	590	361	195	1.196	338
Aprile	446	—	827	—	—	1.185	739
Maggio	—	702	630	904	2.200	1.192	634
Giugno	—	506	—	1.286	700	1.022	1.116
Luglio	1.201	515	772	547	—	1.097	644
Agosto	1.008	386	1.956	—	602	523	—
Settembre	2.001	585	542	—	901	402	733
Ottobre	1.420	1.229	515	339	790	1.007	818
Novembre	996	726	—	760	804	986	775
Dicembre	—	—	—	171	—	537	535
TOTALE ANNUALE	7.274	8.136	7.059	5.851	6.887	10.429	7.887

Fonte: elaborazione del Sole 24 Or e - Ministero dell'Economia

PIÙ E MENO
Le prime e le ultime 10 province nella classifica 2014 dei rimborsi Iva. **Dati in euro**

IN SINTESI

LO SPLIT PAYMENT
Con la legge di Stabilità, dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore lo «split payment», il meccanismo secondo cui l'Iva dei fornitori della Pa sarà versata direttamente all'Erario dalle singole amministrazioni anche in assenza della deroga della Commissione europea. Il meccanismo non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte e per i soggetti con i rimborsi delle eccedenze Iva. Senza il il via libera dell'Unione europea, tuttavia, dal 30 giugno 2015 potrebbe scattare un aumento dei carburanti in grado di garantire i 988 milioni attesi dal contrasto all'evasione Iva

IL REVERSE CHARGE
Per rafforzare la lotta all'evasione Iva la legge di stabilità amplia il reverse charge. Dal 2015 il principio dell'inversione contabile sarà applicato anche al settore edile, a quello energetico, alle imprese di pulizia e alla grande distribuzione. Un ampliamento, quest'ultimo, da cui il Governo si attende di recuperare oltre 700 milioni di euro. Anche in questo caso un eventuale no della Ue farà scattare un aumento dell'Iva da fine giugno

Lotta all'evasione. Gli adempimenti

Le beffa dei costi amministrativi

Benedetto Santacroce

Le decisioni prese dal Governo in materia di reverse charge e split payment nella legge di stabilità 2015, se perseguono l'obiettivo di rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale, tradiscono, nei fatti, la volontà espressa con numerosi provvedimenti e documenti di voler semplificare la vita dei contribuenti e di voler fornire maggiori certezze normative e operative a imprese e professionisti. In particolare, le nuove misure (a dire il vero non tutte) sono portatrici di incertezza per gli operatori, perché così come ipotizzate potrebbero creare preoccupazioni e costi di adeguamento per poi rischiare di non essere mai definitivamente operative.

Per verificare in dettaglio questi pericoli cerchiamo di analizzare tecnicamente le diverse misure così come disegnate dalla norma in discussione.

Per quanto riguarda le misure che si vogliono introdurre in materia di reverse charge abbiamo tre situazioni distinte.

La prima riguarda l'ipotesi di individuare quale debitore dell'Iva il committente nei casi servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a beni immobili. Questa misura sarà immediatamente operativa dal 1° gennaio 2015, in quanto essa è stata presa in coerenza con quanto disposto dall'articolo 199 della direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva). In questo caso, infatti, lo Stato membro può introdurre la misura limitandosi a informare il comitato Iva della Commissione europea.

PERICOLO UE
Le nuove misure potrebbero comportare maggiori spese per l'adeguemento e non entrare mai in vigore

La seconda situazione riguarda le misure di reverse charge relative al gas e all'energia elettrica, in particolare, ad esempio, ai trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra. In questo caso, in base all'articolo 199 bis della direttiva Iva, l'introduzione della regola del reverse charge è condizionata a una semplice comunicazione in merito alla entrata in funzione della misura, accompagnata da una dichiarazione che descriva il funzionamento e gli effetti sui contribuenti e seguita da una relazione che fornisca una valutazione delle conseguenze determinate per il contrasto alle frodi realizzate negli specifici settori. Quindi anche questa misure entrano direttamente in vigore il 1° gennaio 2015.

La terza situazione riguarda la misura di reverse charge prevista in relazione alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). Questa misura non compresa nelle regole europee è, invece, soggetta a una richiesta di deroga alle autorità di Bruxelles che necessita di una autorizzazione presa all'unanimità dal Consiglio europeo. Per quanto riguarda, infine, lo split payment, la norma ipotizzata modifica il meccanismo di riscossione dell'Iva prevedendo che i fornitori della Pa non si vedranno pagare l'imposta, ma solo il corrispettivo dell'operazione realizzata, in quanto l'imposta sarà pagata dal committente/cessionario pubblico direttamente allo Stato. Per questa misura per la quale sarebbe necessaria, in base all'articolo 395 della direttiva Iva, un processo di deroga che potrebbe durare anche 8 mesi dal ricevimento della domanda e che si conclude con un'autorizzazione approvata all'unanimità dal Consiglio europeo, il Governo ha deciso di renderla operativa già con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015.

È chiaro che, a differenza delle prime due ipotesi di reverse charge, la regola prevista nei confronti della grande distribuzione e lo split payment sono effettivamente incerte e se attuate senza autorizzazione potrebbero generare dei costi operativi inutili e contrari a qualunque spirito di semplificazione.

L'ANALISI

Raffaele Rizzardi

Tra versamenti e restituzioni lo Stato ci guadagna

La legge di Stabilità deve far quadrare i conti dello Stato, e quindi non si preoccupa più di tanto della legittimità "ultima" delle singole norme, cioè del fatto che devono rispettare il dettato della Costituzione e delle direttive Ue.

Peraltro devono essere valutate distintamente le conseguenze finanziarie per le due misure dello split system e del reverse charge nei rapporti con la grande distribuzione. Nel primo caso l'ente pubblico versa l'Iva all'erario anziché al fornitore, che vedrà così aumentare la sua posizione creditoria, oppure passerà – per i servizi ad alto valore aggiunto, cioè con rilevante presenza di personale - da una situazione di debitore di imposta a una di creditore.

L'entrata netta per lo Stato deriverà da questa sfasatura tra l'immediatezza del versamento mensile dell'Iva da parte dell'ente pubblico e il differimento del tempo del rimborso.

Analoghi effetti si verificheranno per il reverse charge nelle forniture di beni alla grande distribuzione. La parte prevalente dei prodotti venduti in questa catena beneficia delle aliquote ridotte del 4 e del 10%, portando oggi a credito Iva questi soggetti commerciali, che pagano, e quindi detraggono, l'imposta ad aliquota ordinaria per i costi di natura generale. Non pagando più ai loro clienti l'Iva sull'acquisto di tutte le merci, cioè dei beni destinati alla rivendita, gli operatori della grande distribuzione invertono il segno del loro saldo Iva, passando da creditori a debitori, nella consapevolezza che non si sottrarranno all'obbligo di eseguire il versamento da loro dovuto.

Il problema si sposta sui loro fornitori che, non addebitando più l'Iva sulle cessioni di beni destinati alla rivendita, diventeranno creditori di imposta o incrementeranno l'entità delle posizioni creditorie, da cui la necessità di finanziare questa quota del capitale circolante, in attesa di utilizzare il credito in compensazione oppure di essere destinatari di un rimborso.

Da sempre la direttiva europea in materia di imposta sul valore aggiunto afferma che la scalettatura delle aliquote dovrebbe essere contenuta in limiti che consentano di pagare il differenziale con il valore aggiunto della fornitura, ma su questo non si è mai fatto nulla negli oltre quarant'anni dell'Iva.

Il nuovo provvedimento legislativo cerca di alleggerire gli oneri cui risulta sottoposto ogni rimborso, individuando la garanzia del contribuente come eccezione e non regola. Peraltro, come già segnalato in precedenti interventi, occorre precisare meglio la norma sul fermo amministrativo del rimborso. La legge attuale e quella futura sono univoche sul principio che occorra un avviso formale di rettifica o di accertamento, mentre la prassi degli uffici blocca il rimborso sin dal processo verbale di constatazione. Forse la giustificazione di questa condotta è contenuta in qualche altra disposizione di legge ma, riscrivendo l'articolo 38-bis del Dpr 633/72, sarebbe il caso di inserire nel testo di legge tutti i tipi di blocco dei rimborsi, anche se già risultanti da norme esterne.

Editoria. Non è entrata nel maxi-emendamento l'integrazione della norma che applica l'aliquota del 4% agli e-book: esclusi quotidiani, periodici e agenzie di stampa

Fieg: «Estendere l'Iva agevolata ai giornali digitali»

Sì agli e-book, no a quotidiani, a periodici e agenzie di stampa. La legge di stabilità, nell'equiparare l'Iva dei libri digitali a quelli cartacei, manca l'opportunità di cancellare l'attuale distinzione fiscale che grava sui nuovi prodotti editoriali di informazione. Per questi ultimi resta l'aliquota ordinaria del 22 per cento.

Una scelta duramente contestata dagli editori. La Fieg esprime «disappunto per la mancata estensione ai quotidiani e periodici online e ai servizi delle agenzie di stampa del trattamento fiscale riservato agli e-book». Alla Camera, un emendamento sostenuto dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini aveva stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'Iva agevolata al 4%, si considerano libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn, a prescindere dal supporto che le veicola (fisico o elettronico).

Nei giorni scorsi si era a lungo discusso della possibilità di rafforzare ulteriormente questa norma estendendola anche ai quotidiani e ai periodici digitali, anche in considerazione del rapido sviluppo di questi ultimi sul mercato dell'editoria. La norma, rimasta in bilico fino alle ultime ore, non è però entrata nel maxiemendamento presentato al Senato.

«Bene hanno fatto Governo e Parlamento a prevedere nella legge di stabilità l'Iva al 4% per gli e-book – sostiene in una nota la federazione degli editori – sulla base della considerazione che un libro è sempre un libro, sia esso di carta o digitale. Però non si capisce perché la stessa misura non sia stata prevista – nonostante le ripetute richieste della Fieg – anche per i giornali, che sono tali, come i libri, a prescindere dal supporto».

RIFLESSI SUL MERCATO
Gli editori: «Disappunto per una mancata riduzione che avrebbe favorito i lettori» Sui libri l'Italia conta di evitare le obiezioni Ue

L'abbassamento dell'aliquota fiscale – prosegue la Fieg – «non sarebbe stata, peraltro, un'agevolazione a favore degli editori, ma a favore dei lettori-consumatori e sarebbe andata quindi nella direzione dello sviluppo del settore digitale che gli editori stanno perseguendo con ingenti investimenti». Ora si dovrà capire se si riapriranno i margini per un intervento: «È auspicabile che Governo e Parlamento, in tempi brevi, prevedano anche per le copie digitali dei giornali e per i servizi delle agenzie di stampa l'aliquota al 4% superando il discriminatorio trattamento fiscale tra carta e digitale».

L'equiparazione dell'Iva tra libri cartacei ed e-book era stata sostenuta da una lunga campagna online, su siti specializzati e social network. Ora sarà probabilmente la sorte di giornali e periodici a dominare il dibattito. Uno degli studi più recenti sull'evoluzione dell'editoria, elaborato da GfK tra gli utenti di tablet e smartphone di tutto il mondo, calcola che il 51% dei possessori di tablet ha abbandonato il cartaceo per le news in formato digitale, mentre tra i possessori di smartphone la percentuale di lettori digitali è del 41 per cento. Per quanto riguarda invece i periodici, il 47% degli utenti ha abbandonato la carta per il tablet, mentre il 33% di lettori ha scelto la versione su smartphone. Numeri che riflettono l'entità del fenomeno.

Al tempo stesso, per tornare agli e-book, bisognerà guardare con attenzione le valutazioni che arriveranno da Bruxelles. Analoghi interventi varati da Francia e Lussemburgo erano stati inizialmente contestati, tuttavia secondo il ministero dei Beni culturali la norma italiana sarebbe a prova di obiezioni europee. In particolare, la differenza rispetto al caso francese consiste nel fatto che non si interviene per modificare l'elenco di beni soggetti a Iva agevolata ma, in via interpretativa, per ricondurre a una categoria già esistente - quella dei libri - un'ipotesi specifica (il supporto elettronico) che altrimenti rischierebbe di venire discriminata sotto il regime fiscale.

C.Fo.

NUOVI FORMATI

Una scelta anacronistica

▸ Continua da pagina 1

Eppure, per capire che si è di fronte a una scelta pericolosamente miope, basterebbe una lettura attenta dei dati Ads sul mercato dell'editoria. Numeri che mese dopo mese fotografano lo sviluppo impetuoso dei nuovi prodotti in formato digitale mentre continua la preoccupante china delle copie tradizionali. Le copie «2.0» sono cresciute del 35% in un anno e rappresentano già il 13% del totale.

D'altro canto la diffusione inarrestabile di tablet e smartphone come supporti multimediali impone in modo naturale un ripensamento delle vecchie categorie. Non si può fermare il tempo con una sorta di discriminazione fiscale dei giornali digitali, declinata peraltro su un doppio livello: sia rispetto a quelli cartacei sia rispetto agli e-book per i quali scatterà invece l'Iva agevolata al 4 per cento.

Soprattutto, non si può bloccare la crescita di un'area di mercato sulla quale si concentra buona parte dei nuovi investimenti del settore e che, statistiche alla mano, si sta rivelando sempre più decisiva per la salvaguardia e lo sviluppo dell'editoria in un momento di forte difficoltà.

C.Fo